

**Regolamento per la gestione faunistico-venatoria
dei cervidi in Provincia di Genova**

Del. C.P. n. 71/145059 del 02/12/2009

Del. C.P. n. 51/122544 del 19/10/2011

Del. C.S. n. 4/13107 del 05/02/2013

Del. C.S. n. 15/55263 del 30/05/2014

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Finalità e principi*

1. Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione faunistico-venatoria dei cervidi deve essere basata sui seguenti principi:
 - a) la conoscenza quali-quantitativa delle popolazioni animali valutata in base ai censimenti;
 - b) la valutazione della capacità di carico dell'ambiente e delle relative densità agro-forestale (D.A.F.) e biologica (D.B.);
 - c) l'impostazione di coerenti piani di prelievo e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;
 - d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti ed applicativamente idonei;
 - e) la distribuzione programmata della pressione venatoria;
 - f) la destinazione dei proventi risultanti dall'applicazione del presente Regolamento finalizzata alla gestione dei cervidi, alla riqualificazione faunistica del territorio e alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali;
 - g) la partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Articolo 2 *Funzioni della Provincia*

1. La Provincia esercita il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente Regolamento ai sensi della vigente normativa in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'art. 1.
2. La Giunta Provinciale, in particolare:
 - a) nomina i componenti del Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici, di cui all'art. 4;
 - b) approva i criteri, formulati dal Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici, per la realizzazione dei Corsi per selecontrollori e selescensori;
 - c) definisce le modalità e la misura percentuale della ripartizione con gli A.T.C. dei proventi introitati nell'applicazione del presente Regolamento, quantificando inoltre l'entità delle quote da richiedere ai cacciatori di selezione, a titolo di rimborso spese gestionali, per l'abbattimento dei capi di ciascuna specie, suddivisi per sesso e classi di età;
 - d) approva le ulteriori modalità per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi proposte dagli A.T.C. per i territori di rispettiva competenza.
3. La Provincia, con Atto Dirigenziale:
 - a) approva, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il piano di prelievo proposto dall'A.T.C. competente, sentito il Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici;
 - b) riconosce i corsi per selecontrollori e selescensori, organizzati dagli Ambiti Territoriali di Caccia, Enti e Associazioni, conformi ai criteri approvati dalla Giunta Provinciale, rilasciando inoltre gli attestati di idoneità tecnica ai soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ai corsi stessi;
 - c) nomina i propri tecnici nelle Unità di gestione di cui all'art. 5;
 - d) autorizza i conduttori di cani da traccia di cui all'art. 35, comma 16 l.r. 29/94 e ss.mm.ii. al recupero dei capi feriti all'interno del Sistema delle Zone protette provinciali;
 - e) approva l'individuazione delle Unità di gestione, su proposta del Comitato Provinciale per la gestione faunistico venatoria degli ungulati poligastrici.

Articolo 3
Compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia

1. L'A.T.C.:

- a) nomina i propri tecnici presso gli Staff delle Unità di gestione di cui all'art. 5;
- b) organizza i censimenti di cui all'art.1, secondo il programma annuale approvato dal Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici, secondo le modalità di cui all'art. 6, e trasmette i relativi risultati, completi dell'eventuale proposta di piano di prelievo, al Comitato medesimo;
- c) organizza, avvalendosi degli Staff delle Unità di gestione, l'attività di prelievo sulla base del piano approvato dalla Provincia;
- d) organizza i corsi per selecontrollori e selescensori sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Provinciale;
- e) predisponde ulteriori modalità per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi per il territorio di competenza non contemplate dal presente Regolamento e le propone alla Giunta Provinciale per la necessaria approvazione;
- f) conferisce la qualifica di "Accompagnatore", approvando i relativi criteri di nomina.

Articolo 4
Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici

1. Il Comitato Provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati poligastrici (Comitato Provinciale) è costituito da:

- a) l'Assessore competente o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) i Presidenti degli A.T.C.;
- c) il dirigente del Servizio venatorio;
- d) un tecnico indicato dalle Associazioni venatorie rappresentate nel Comitato faunistico-venatorio provinciale di cui all'art. 52 l.r. 29/94;
- e) un tecnico indicato dalle Associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Comitato faunistico-venatorio provinciale di cui all'art. 52 l.r. 29/94;
- f) un tecnico indicato dalle Organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Comitato faunistico-venatorio provinciale di cui all'art. 52 l.r. 29/94;
- g) un tecnico indicato dall'Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino (U.R.C.A.);
- h) un tecnico indicato dall'Università;
- i) un tecnico dell'Ufficio provinciale competente;
- j) un dipendente dell'Ufficio provinciale competente, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato Provinciale:

- a) propone l'individuazione delle Unità di gestione di cui all'art. 5, verificandone annualmente i risultati gestionali;
- b) formula i criteri per la realizzazione dei corsi per selecontrollori e selescensori e li propone alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione;
- c) approva ogni anno il programma di censimenti da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 6;
- d) si esprime sulla proposta di piano di prelievo formulata dall'A.T.C. per la trasmissione all'I.S.P.R.A. con i risultati dei censimenti.

3. Il Comitato Provinciale si rinnova ad ogni ciclo amministrativo.

Articolo 5 ***Unità di gestione***

1. La gestione faunistico-venatoria dei cervidi è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree del territorio venabile, dette Unità di gestione. La superficie di ogni Unità di gestione deve essere compresa tra i 1.000 ed i 5.000 ettari e ricadere all'interno del medesimo A.T.C..
2. Ogni Unità di gestione è suddivisa dall'A.T.C. in zone di caccia, della dimensione massima di 500 ettari; in ciascuna zona di caccia possono essere ammessi non più di cinque cacciatori di selezione.
3. Ogni selecontrollore può iscriversi e cacciare in una sola Unità di gestione per ciascuna specie oggetto di prelievo.
4. All'interno di ogni Unità di gestione opera uno Staff che si compone di un dipendente dell'A.T.C. interessato e di due tecnici laureati e specializzati in gestione faunistica nominati rispettivamente dall'Amministrazione provinciale e dall'A.T.C..
5. Lo Staff dell'Unità di gestione:
 - a) redige annualmente gli elenchi dei selecontrollori abilitati al prelievo;
 - b) assegna i capi da abbattere per singolo selecontrollore, secondo i criteri definiti dal presente regolamento.
6. Il tecnico nominato dall'A.T.C. sovrintende all'attività di accertamento dei capi abbattuti, eventualmente coadiuvato da cacciatori di selezione esperti, in possesso di specifico attestato rilasciato dalla Provincia di Genova, nominati dall'A.T.C. previa comunicazione all'Amministrazione provinciale.

CAPO II **GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEI CERVIDI**

Articolo 6 ***Censimenti***

1. La gestione faunistico-venatoria del Capriolo è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile (D.M.C.) con il prelievo, pari a 10 capi ogni 100 ettari di superficie boscata. Il metodo di censimento adottato è quello delle battute campione, integrato da osservazione diretta. La superficie censita con le battute non deve essere inferiore al 10% della superficie agro-forestale dell'Unità di gestione, nel primo anno; se la densità risultasse medio-alta, tale percentuale potrà essere ridotta fino al 7% negli anni successivi.
2. La gestione faunistico-venatoria del Daino è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti realizzati con il metodo dell'osservazione diretta e simultanea.
3. Il programma dei censimenti di cui agli artt. 3 e 4 è realizzato dall'A.T.C. competente, che affida la responsabilità del coordinamento scientifico e la redazione di apposita relazione conclusiva all'Università degli Studi o ad altri Istituti scientifici riconosciuti.
4. La partecipazione ai censimenti è libera; la presenza dei cacciatori di selezione, ai fini della redazione della graduatoria di cui all'art. 9, è accertata dal personale di cui all'art. 27 L. 157/92.
5. I risultati dei censimenti sono trasmessi dall'A.T.C. al Comitato Provinciale, per la necessaria valutazione.

Articolo 7
Piano di prelievo

1. Qualora vengano verificate le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 e 2, la proposta di piano di prelievo, completa dei risultati dei censimenti, è trasmessa all'I.S.P.R.A. per le finalità di cui all'art. 2 comma 3.
2. Il piano di prelievo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

Articolo 8
Periodi di caccia

1. La caccia di selezione ai cervidi in Provincia di Genova può essere esercitata nei seguenti periodi:
 - a) Capriolo
 - 1) maschi: dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre
 - 2) femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi: dal 1° gennaio al 15 marzo
 - b) Daino
 - 1) maschi: dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo
 - 2) femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi: dal 1° gennaio al 15 marzo
2. I piani di prelievo annuali specificano il periodo entro cui è possibile effettuare gli abbattimenti, fermo restando l'esercizio dell'attività di prelievo in giornate diverse da quelle utilizzate per la caccia al Cinghiale in forma collettiva.
3. Le femmine di classe I e II-III di entrambe le specie, oggetto di caccia di selezione nel periodo invernale, sono equiparate ai fini del prelievo, così come gli esemplari di classe 0 di entrambi i sessi.

Articolo 9
Assegnazione dei capi da abbattere

1. L'assegnazione dei capi viene eseguita dallo Staff dell'Unità di gestione secondo una graduatoria di merito, redatta sulla base dei seguenti parametri:
 - a) residenza entro i comuni dell'Unità di gestione;
 - b) numero di censimenti in battuta svolti;
 - c) numero di censimenti col metodo dell'osservazione diretta svolti;
 - d) anzianità di partecipazione ai piani di prelievo dell'Unità di gestione.
2. I capi sono assegnati ai cacciatori che presentano in graduatoria i punteggi più alti. In caso di parità di punteggio è data priorità al cacciatore che presenta il voto d'esame superiore e, in caso di ulteriore parità, al cacciatore più anziano.
3. I cacciatori di selezione che non hanno partecipato ai censimenti o che non hanno eseguito il numero minimo di censimenti stabilito annualmente dall'A.T.C. non possono partecipare al piano di prelievo.
4. La Provincia autorizza e pubblica per ogni Unità di gestione, sulla base del vigente piano di prelievo, l'elenco dei cacciatori aventi diritto all'abbattimento, con riportata l'indicazione della classe di sesso e di età dei capi assegnati all'avvio della stagione venatoria.
5. Successive assegnazioni di ulteriori bracciali, compresi quelli derivanti da eventuali rinunce, vengono effettuate a cura dello Staff dell'Unità di gestione e comunicate al Servizio di Polizia Provinciale.
6. I bracciali assegnati possono essere ceduti esclusivamente tra cacciatori che esercitano la caccia di selezione nella stessa Unità di gestione, previa restituzione allo Staff dell'Unità di gestione.

Articolo 10 ***Tecniche di caccia***

1. Gli abbattimenti sono effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, esclusivamente all'interno della zona assegnata, senza l'uso di cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta. Si richiama il disposto dell'art. 21 L. 157/92, con particolare riferimento al rispetto delle distanze da immobili e vie di comunicazione.
2. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, all'interno delle Unità di gestione del Capriolo, è consentita esclusivamente la tecnica dell'aspetto, con un massimo di quattro punti di appostamento all'interno della zona assegnata. I punti di appostamento devono essere raggiunti e lasciati con l'arma scarica e in custodia, fatto salvo, dopo lo sparo, il raggiungimento del punto in cui il capo è stato colpito ("anschuss"); nel caso di ferimento è consentito l'abbattimento dell'animale. I punti di appostamento sono individuati su cartografia in scala 1:10.000, con una tolleranza ammessa, rispetto al posizionamento effettivo, di m 50. I punti d'appostamento con le caratteristiche dell'appostamento fisso, soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia, dovranno essere realizzati con materiale legnoso.
3. La tecnica della cerca può essere adottata per il prelievo del Daino e, dal 1° gennaio al 15 marzo di ogni anno, per il prelievo del Capriolo. La zona di caccia assegnata deve essere raggiunta e lasciata con l'arma scarica e in custodia. Durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma, se carica, dovrà avere la sicura inserita. La sicura potrà essere disinserita solamente dopo l'osservazione del capo assegnato.
4. La suddivisione in zone di caccia e l'individuazione dei punti di appostamento di ogni Unità di gestione sono comunicate dall'A.T.C. alla Provincia, allegando relativa cartografia in scala 1:10.000, entro la settimana precedente la data d'inizio dell'esercizio venatorio a ciascuna specie.
5. Per il recupero dei capi feriti si applica comunque quanto previsto all'art. 35 comma 16 l.r. 29/94 e ss.mm.ii.. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare senza ritardo il ferimento all'A.T.C. per attivare le azioni finalizzate al recupero del capo ferito.
6. E' consentito l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina) munite di cannocchiale ammesse dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio, con l'esclusione di armi a funzionamento semiautomatico, il cui utilizzo è vietato. Nelle modalità di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) sono stabiliti punteggi annuali premianti per i cacciatori di selezione che effettuano la taratura dell'arma nell'anno in corso presentando, contestualmente all'iscrizione alle Unità di gestione, il relativo certificato rilasciato dal poligono di tiro.
7. Durante l'esercizio del prelievo di selezione il cacciatore deve indossare abbigliamento ad alta visibilità, essere munito dei bracciali e delle schede di abbattimento corrispondenti ai capi assegnati, nonché di binocolo.
8. La distanza massima di tiro è fissata in metri 200.
9. E' vietato collocare sostanze attrattive.
10. Non è consentito spostare o far spostare l'auto, ai fini dell'attività di cerca, durante l'esercizio venatorio (art. 12 L. 157/92), eccezion fatta per il recupero del capo abbattuto; non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia mezzo motorizzato.

Articolo 11 ***Uscite di caccia***

1. Ogni cacciatore di selezione autorizzato deve comunicare l'avvenuta uscita attraverso la compilazione delle schede fornite dalla Provincia e dall'A.T.C., contenenti i seguenti elementi:
 - a) nome, cognome e data di nascita
 - b) data dell'uscita
 - c) ora dell'uscita
 - d) nome, cognome e data di nascita del soggetto di cui all'art. 12, commi 1 e 2, se presente
 - e) targa del mezzo eventualmente utilizzato
 - f) firma
2. Le schede devono essere compilate ed imbucate, prima dell'uscita, in una delle apposite cassette collocate dall'A.T.C., nel numero massimo di quattro per Unità di gestione, presso i principali accessi alla stessa.
3. Le schede sono ritirate dalle cassette di cui al comma 2 dal tecnico dell'Unità di gestione nominato dall'A.T.C., o suo delegato, con cadenza almeno quindicinale.
4. L'A.T.C. consegna copia delle chiavi delle cassette di cui al comma 2 alla Polizia Provinciale, per gli accertamenti da parte dei soggetti di cui all'art. 27 della L. 157/92.

Articolo 12 ***Accompagnamento***

1. I cacciatori di selezione possono essere accompagnati nelle uscite da un solo soggetto, i cui dati devono essere indicati nelle schede di cui all'art. 11 comma 1.
2. L'A.T.C. può conferire la qualifica di "Accompagnatore" esclusivamente a cacciatori di selezione o seletensori abilitati. Gli "Accompagnatori" seguono nelle uscite di caccia i cacciatori di selezione autorizzati per le finalità e secondo le modalità stabilite dall'A.T.C. competente.
3. L'"Accompagnatore" o il soggetto di cui al comma 1 non deve essere incorso in sanzioni previste all'art. 30 L. 157/92 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso seguente, nonchè in sanzioni relative alla violazione dei divieti di cui all'art. 21 L. 157/92 lett. z e dd, in sanzioni di cui all'articolo 49 comma 1, ultimo capoverso, l.r. 29/94 e in violazioni inerenti la normativa riguardante armi e munizioni.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 da parte dei soggetti di cui al comma 2 è oggetto di dichiarazione al Servizio di Polizia Provinciale ai sensi del D.P.R. 445/00.

Articolo 13 ***Abbattimento***

1. Effettuato l'abbattimento, prima di rimuovere l'animale, il cacciatore deve porre al capo abbattuto un bracciale numerato fornito dall'Amministrazione Provinciale, inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Il capo deve essere controllato entro 48 ore dai soggetti di cui all'art. 5 comma 6, che effettuano i rilevamenti biometrici ed eventualmente biosanitari, e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. La scheda biometrica ha valore di verbale di abbattimento.

2. I bracciali eventualmente non utilizzati dovranno essere restituiti alla Provincia entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia alla specie.
3. Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso in cui il capo abbattuto sia un maschio, di preparare il trofeo secondo le modalità standard apprese durante il corso di abilitazione apponendo sul supporto del trofeo apposito contrassegno indicante il numero e la data del verbale di abbattimento.
4. Il cacciatore è tenuto a conservare per due anni una emimandibola di ogni capo abbattuto, corredata di copia del relativo verbale di abbattimento, onde consentire eventuali controlli da parte dell'Amministrazione provinciale.
5. Per gli abbattimenti effettuati nei periodi di cui all'art. 8 comma 1 sono definiti i seguenti errori lievi:
 - a) Capriolo
 - 1) prelievo di femmina di classe 0, anziché di femmina di classe I, e viceversa
 - 2) prelievo di maschio di classe I, anziché di maschio di classe II-III, solo se con trofeo forcuto o palcuto
 - 3) prelievo di maschio di classe II-III, anziché maschio di classe I, solo se con trofeo puntuto
 - b) Daino
 - 1) prelievo di esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa
6. Sono inoltre considerati errori lievi gli abbattimenti di animali che presentano caratteristiche morfologiche e ponderali riferibili ad altre classi, secondo l'insindacabile giudizio del tecnico dell'Unità di gestione che sovrintende all'attività di accertamento dei capi abbattuti.

CAPO III NORME FINALI

Articolo 14 *Penalizzazioni*

1. L'Ambito Territoriale di Caccia dispone, nell'ambito delle modalità integrative di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), le penalizzazioni nel punteggio che saranno attribuite, all'atto della redazione della graduatoria di merito di cui all'art. 9 comma 1, per la stagione venatoria seguente, nonché le fattispecie per le quali è disposto l'accompagnamento obbligatorio.
2. Le penalizzazioni sono applicate alle seguenti fattispecie:
 - a) errore di abbattimento, per classe di sesso ed età rispetto al capo assegnato, fatti salvi gli errori lievi di cui all'art. 13, comma 5 nel caso in cui il cacciatore provveda a compilare la scheda, ad applicare il bracciale e a consegnare il capo al centro di raccolta;
 - b) recidiva nell'errore lieve di cui all'art. 13, comma 5, nel corso della stessa stagione o in quella successiva;
 - c) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti di binocolo;
 - d) errore di abbattimento compiuto nell'ultima ora di caccia (ulteriore decurtazione di punteggio oltre a quanto previsto al punto a));

Articolo 15 *Sanzioni*

1. La Provincia dispone:
 - a) la revoca dell'autorizzazione agli abbattimenti di cervidi per la stagione venatoria in corso e per la successiva per le seguenti infrazioni:
 - 1) mancata dichiarazione di uscita;

- 2) mancata consegna al centro di raccolta del capo abbattuto entro i termini previsti;
- 3) collocazione di sostanze attrattive per l'esercizio della caccia di selezione;
- 4) esercizio di caccia di selezione fuori dalla zona di caccia assegnata o dai punti di appostamento assegnati;
- 5) omessa segnalazione di ferimento di capo;
- 6) mancata messa in custodia dell'arma, anche se scarica, per raggiungere o lasciare la zona di caccia assegnata o, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, i punti di appostamento assegnati per la caccia al Capriolo;
- 7) esercizio di caccia alla cerca con arma carica non in sicura;
- 8) omessa denuncia di colpo mancato o superamento della distanza massima di tiro;
- 9) scambio dei capi abbattuti tra cacciatori di selezione;
- 10) cessione di bracciali in difformità da quanto previsto all'art. 9 comma 6;
- 11) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori che non indossino abbigliamento ad alta visibilità;
- 12) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti dei bracciali inamovibili e delle relative schede biometriche fornite dall'Amministrazione provinciale per i capi assegnati di cui è in corso il prelievo;
- 13) violazione delle disposizioni inerenti l'uso dei mezzi motorizzati di cui all'art. 10, comma 9.

b) la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata dalla Provincia di Genova o la cessazione degli effetti giuridici della stessa in ordine ad abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per le seguenti infrazioni:

- 1) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori abilitati ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
- 2) esercizio di caccia ai cervidi fuori dal periodo di caccia di selezione;
- 3) esercizio di caccia in violazione dell'art. 30 L. 157/92, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso successivo;
- 4) utilizzo di armi semiautomatiche, detenzione abusiva sui luoghi di caccia di trappole e congegni simili per la fauna selvatica o violazioni della normativa riguardante armi e munizioni;
- 5) omessa applicazione, prima della rimozione dell'animale, del bracciale inamovibile, o sua non perfetta chiusura senza il taglio delle apposite linguette, o manomissione dello stesso;
- 6) recidiva per le infrazioni di cui alla lettera a), punti 1), 11) e 12);

c) la revoca definitiva dell'abilitazione alla caccia di selezione in caso di recidiva per le infrazioni di cui alla lettera b).

2. Alle fattispecie di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 5) si applica la sanzione di cui all'art. 49 comma 1 l.r. 29/94 e ss.mm.ii., concernente il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di ungulati poligastrici.

3. In caso di revoca, se non definitiva, il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento del relativo esame, ovvero chiedere nuovamente il riconoscimento dell'equipollenza per abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

4. L'organismo di vigilanza che ha accertato la violazione provvede, in caso di contestazione immediata, al ritiro del tesserino venatorio. Lo stesso deve essere consegnato, entro 48 ore, al Servizio competente in materia venatoria della Provincia di Genova.

5. L'organismo di vigilanza che ha contestato la violazione dà comunicazione, entro 48 ore, al Servizio competente in materia venatoria della Provincia di Genova di ogni accertamento relativo alle infrazioni di cui sopra.
6. Il Dirigente del Servizio venatorio, entro 15 giorni dalla data in cui è comunicato l'accertamento, avvia il procedimento di revoca, che si conclude entro 60 giorni. L'avvio del procedimento di revoca determina la sospensione dell'autorizzazione. A tal fine il cacciatore di selezione, entro 48 ore dal ricevimento della notifica di avvio del procedimento, consegna al Servizio venatorio tutti i bracciali in suo possesso. Il cacciatore di selezione ha facoltà di presentare memorie difensive entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
7. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste in via generale dalle leggi in materia.